



Sentenza n. 2888/2015 pubbl. il 14/08/2015



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

I sezione Civile

Repubblica Italiana

in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., I sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2011 aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 143/11 del 19.10.11

TRA

... elettivamente domiciliato in ... alla ... presso lo studio dell'Avv.to ... che lo rappresenta e difende con procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

E

... in persona del legale rappresentante p.t. munito di poteri in forza di procura conferita con atto per Notaio ... in data 31.03.11 (rep. 147.990; racc. 24.039), rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv.to Roberto Rainone e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to ... Caserta alla Via Tescione n. 14

OPPOSTA

E

... elettivamente domiciliato in Teano alla Piazza della Vittoria n. 27 presso lo studio dell'Avv.to ... che lo rappresenta e difende con procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore del 23.06.14

INTERVENTORE VOLONTARIO

CONCLUSIONI

All'udienza del 04.12.14, le parti costituite insistevano nelle loro difese fin ab origine allegate e ribadite nei successivi scritti difensivi. Il GU all'esito assumeva la causa in decisione con termini di giorni 60+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ... riferiva di aver concesso a mezzo di contratto che produceva del 13.09.06 a ... un finanziamento di euro 17.445,74 da restituirsi in n. 60 rate da euro 269,50 mensili, comprensive di interessi come pattuiti.

Firmato Da: DELL'AQUILA GENNARO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e6c4d - Firmato Da: DE FALCO MARIA CAROLINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c68





Sentenza n. 2888/2015 pubbl. il 14/08/2015

Essendo espressamente stato pattuita la decadenza del beneficio del termine in caso di mancato pagamento o ritardo di una delle rate, e non avendo il finanziato provveduto al versamento regolare di alcuna rata, la chiedeva l'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di euro 17.445,74 comprensiva di interessi scaduti e spese, oltre gli interessi fino al soddisfo come da certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB.

Emesso in data 19.10.11 decreto ingiuntivo n. 143 per pari somma, ad esso proponeva formale opposizione chiedendo *in primis* la revoca del decreto in ingiuntivo sulla scorta dell'accertamento della risoluzione del contratto di compravendita della acquistata nel giugno del 2006 presso la rivendita di auto

per la quale il predetto finanziamento era stato stipulato, in considerazione del fatto che l'auto non era mai stata consegnata ed, anzi, era stata venduta dalla stessa rivenditrice a terze persone come era evidente dalla visura PRA agli atti dalla medesima società di rivendita auto.

In considerazione dell'evidente collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di compravendita ne conseguiva che l'unico soggetto deputato eventualmente alla restituzione delle somme come erogate era la di cui invocava la chiamata

in causa da parte del Giudice ex art. 107 c.p.c., oltre alla formale richiesta di revoca nei suoi confronti del provvedimento emesso.

Si costituiva in giudizio la in primis escludendo alcun tipo di collegamento negoziale tra il contratto stipulato tra il rivenditore/prestatore ed il cliente, e quello tra quest'ultimo e la medesima, in considerazione dell'esistenza nel contratto di finanziamento di una clausola espressamente sottoscritta dal di rinuncia alla proposizione di eccezioni riguardanti il primo contratto, espressione della volontà delle parti di escludere la configurazione del contratto di finanziamento come un mutuo di scopo.

Eccepiva, in ogni caso che mancava in atti alcuna prova dell'inadempimento del contratto di vendita dell'auto né della conseguente risoluzione tra le parti della compravendita, mentre stante l'esistenza tra di essa e la di un accordo di Convenzionamento -- a

mezzo della in cui era previsto l'obbligo da parte del rivenditore dell'immediata restituzione della somma in caso -- tra gli altri - di mancata consegna della merce o di mancata trascrizione al PRA del passaggio di proprietà del bene, si associava alla richiesta di chiamata in causa della società di rivendita auto con condanna, nel caso, della stessa e in solido del socio illimitatamente e personalmente responsabile alla restituzione della somma oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Autorizzata la parte opposta alla chiamata del terzo, successivamente si costituiva in giudizio

eccependo in limine liti la nullità della chiamata in causa per non essere stato allegato né il ricorso né il decreto ingiuntivo all'origine del giudizio con grave lesione dei suoi diritti di difesa, oltre alla nullità della domanda stante l'omessa indicazione del petitum; ancora in rito eccepiva la carenza di legittimazione passiva in considerazione del fatto che con atto pubblico di trasformazione di società del 09.10.08 rep. 190.097, racc. 32.913 -- previa cessione di quote con atto del 09.04.08 dal

precedente socio accomandante, con conseguente cambio della denominazione sociale originaria-- la nuova società in -- era stata trasformata nella , con conseguente trasferimento di ogni possibile pretesa inerente il giudizio a quest'ultima società.

In ogni caso la società di cui aveva fatto parte fino al 2008 non poteva qualificarsi quale

visto che nell'operazione eseguita era configurabile un mandato irrevocabile del cliente alla banca svolto a mezzo del rivenditore, la cui funzione era esclusivamente quella di mettere in contatto le due parti e fornire i dati del soggetto interessato ammesso al finanziamento solo su insindacabile giudizio dell'opposta.

Dunque, l'unica responsabilità dell'omesso versamento delle rate spettava al cliente, stante l'assenza di alcun collegamento negoziale tra i due contratti, nota alla banca di cui chiedeva anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per aver altresì citato in giudizio un soggetto inesistente.

Firmato Da: DELL'AQUILA GENNARO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serialif: e6cid - Firmato Da: DE FALCO MARIA CAROLINA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serialif: c68





Sentenza n. 2888/2015 pubbl. il 14/08/2015

Concesse alle parti i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., il GU, ritenuti inammissibili ed irrilevanti i mezzi di prova orali articolati dall'opponente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.14 (all'esito dello smarrimento e successivo rinvenimento del fascicolo), con assunzione a quella data della causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale e assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive finali dirette e contrarie.

In rito, intanto, va chiarito che risulta agli atti regolare procura speciale al

al fine della validità del conferimento della procura all'

In via del tutto preliminare va dato atto – anche ai fini del corretto inquadramento delle domande spiegate e della relazione tra le stesse – della circostanza che parte opponente, nell'atto di opposizione ha sollecitato il potere del Giudice di estendere ius iudicis il contraddittorio nei confronti della

limitandosi ad individuare in questo soggetto l'unico reale titolare del debito di restituzione delle somme, senza cioè esplicitare una domanda riconvenzionale di manleva o di chiamata in causa del terzo responsabile.

Si vuole intendere, allora, che seppure in linea di principio non può mancare di osservarsi che *“Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo si individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore quale "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie, mentre la convenuta era stata chiamata in giudizio per responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni derivanti da un preliminare, i terzi chiamati, invece, avrebbero dovuto rispondere per responsabilità extracontrattuale”* (cfr. tra le tante Tribunale di Milano del 31.01.13 n. 1412), il principio va conciliato con le regole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui è noto che la parte opposta rivesta la posizione di attore in senso sostanziale.

Sul punto si rammenta, infatti, il principio per cui *“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo da parte dell'opposto (attore in senso sostanziale) non solo deve essere formulata entro la prima udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 183 e 269 c.p.c., ma deve intendersi subordinata, altresì, alla valutazione discrezionale da parte del giudice istruttore prevista dall'art. 183 comma 4 c.p.c., dovendo l'istruttore verificare che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente (convenuto in senso sostanziale)”* (cfr. Tribunale di Nola del 17.01.08).

Ebbene, nel caso di specie è chiaro che avendo l'opponente indicato quale effettivo debitore la società rivenditrice di auto, e così avendo indicato un tema di indagine nuovo, non può sostenersi – come fa il nella sua comparsa conclusionale – che fosse inibita alla

la formulazione in via subordinata della domanda di ripetizione delle somme dalla terza chiamata in causa stante, l'assunto generalmente condiviso per cui *“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. Tuttavia, anche all'opposto è consentito, con la comparsa di costituzione e risposta, l'esercizio dello ius variandi, quando l'opponente abbia a sua volta proposto una domanda riconvenzionale, o quando lo stesso abbia introdotto, con l'atto di opposizione, difese, in fatto o in diritto, finalizzate al rigetto della domanda, ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell'opposto, una domanda nuova”* (cfr. Cass. n. 6009/12).

In conclusione, l'opposta ha legittimamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione della chiamata in causa della

, avendo formulato nei suoi confronti e nei confronti del una domanda di ripetizione delle somme in via subordinata, ovvero in caso di accertata risoluzione del contratto di vendita del veicolo e di accertamento negoziale tra i due contratti.

Senonchè – e qui insorge la necessità di chiarire la posizione del soggetto costituito in giudizio,

– analizzando l'atto di chiamata in causa spiegato dalla , emerge che esso è stato indirizzato solo ed esclusivamente alla

Firmato Da: DELL'AQUILA GENNARO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: e6cd - Firmato Da: DE FALCO MARIA CAROLINA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: c98





Sentenza n. 2888/2015 pubbl. il 14/08/2015

presso l'indirizzo noto, ma non al socio accomandatario, che invece si è costituito in giudizio e difeso nella qualità di ex socio accomandatario di una società trasformata nel 2008 (ovvero successivamente alla stipula del contratto) nella con di poco antecedente cessione di quote da parte del e conferite nella

Orbene, in considerazione del fatto che dallo stesso è stata fornita la prova che con atto del 09.10.08 per - previa cessione di quote dal

..... quest'ultimo era diventato titolare dell'intero capitale sociale della - la

..... già ridenominata ne consegue che dalla opposta, oltre a non essere stata citato il nella sua qualità di socio accomandatario della vecchia compagine, è stata, invece, citata una società inesistente per la quale in maniera illegittima da parte di un soggetto non riconoscibile dalla firma è stato ritirato il plico presso l'Ufficio Postale in data 11.07.12 (circostanza che ha determinato l'apparenza di una corretta citazione giudiziale).

Ciò consente di ritenere in conclusione il difetto di legittimazione passiva di sia in proprio che nella qualità di ex socio accomandatario della

....., stante la sua mancata evocazione in giudizio (potendo al più le sue difese qualificarsi come intervento volontario adesivo del soggetto originariamente, ma erroneamente, chiamato a partecipare al procedimento), ma altresì nulla la domanda riconvenzionale subordinata avanzata da parte opposta, in quanto rivolta ad un soggetto giuridico inesistente (del quale peraltro la non ha neanche chiesto la sostituzione all'esito della costituzione del

Passando, poi al merito della controversia, non può che confermarsi il decreto ingiuntivo n. 143/11 emesso da questo Tribunale in data 19.10.11, e rigettarsi l'opposizione spiegata da

Intanto, va dato atto delle circostanze assolutamente incontestate nel presente giudizio, ovvero, da un lato, della conclusione del contratto di mutuo tra le parti per l'originaria somma di euro 17.445,74, ed alle condizioni indicate in contratto dal quale risulta altresì la sottoscrizione specifica ex art. 1341 c.c. di alcune delle clausole menzionate nella proposta in atti, e dall'altro, della circostanza per cui a fronte della contestazione dell'inadempimento della trasformata nel 2008 in nei confronti del è emerso dalla documentazione in atti prodotta dal

..... che il passaggio di proprietà all'opponente - nonostante il regolare finanziamento dell'acquisto - non è mai stato praticato nei suoi confronti (dal certificato PRA depositato in atti dal

..... risulta che il veicolo Land Rover in oggetto fu trasferito alla concessionaria di Teano in data 26.09.06 e successivamente in data 24.10.06 a tale

Resta, allora, da chiarire alla luce della documentazione in atti e delle specifiche clausole del contratto sottoscritte dal mutuatario, se sia sostenibile la tesi da questi perseguita circa la permeabilità del vizio occorso nella fase esecutiva dell'originario contratto di acquisto dell'autovettura al contatto di finanziamento azionato in via monitoria dalla

In linea assolutamente di principio va rammentato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, (cfr. Cass. n. 12567/04) nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo, venuto meno - con la risoluzione consensuale del contratto di compravendita dell'autoveicolo - il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che di esso in sostanza beneficia.

Infatti, nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in prestito viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. In tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà dell'oggetto, per il cui pagamento del mutuo gli viene concesso.

Firmato Da: DELL'AQUILA GENNARO Emesso Da: POSTECON CA3 Servizi# e60d - Firmato Da: DE FALCO MARIA CAROLINA Emesso Da: POSTECON CA3 Servizi# c8b





Sentenza n. 2888/2015 pubbl. il 14/08/2015

In difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceva la somma mutuata, sicuramente deve restituirla (Cass. 23 aprile 2001, n. 5966; Cass. 20 gennaio 1994, n. 4874, di cui ha fatto richiamo la Corte d'appello di Milano nella sentenza impugnata).

Ma, come precisato proprio in quest'ultima sentenza, per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, è necessario rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i singoli schemi negoziali (ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti e, pertanto, almeno in apparenza indipendente), se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funzione unica: se, cioè, al di là di quella singola funzione dei vari negozi, si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legate all'esistenza ed alla sorte dell'altro.

Il nesso tra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro.

Affinché ciò si verifichi, non è sufficiente un nesso occasionale.

Il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica. Soltanto se la volontà di collegamento si è obiettivamente nel contenuto dei diversi negozi, si può ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.

La giurisprudenza di merito ulteriormente chiarisce che *"Affinché dall'inadempimento del venditore possa derivare la risoluzione del contratto di mutuo concluso dall'acquirente con il terzo finanziatore, occorre che sia configurabile il collegamento negoziale tra i due contratti, inteso come vincolo che, nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno di essi, li indirizzi al perseguimento di una funzione unitaria la quale trascenda quella dei singoli contratti ed investa la fattispecie negoziale nel suo complesso; la sussistenza del collegamento va verificata anche mediante ricorso ad indici di tipo oggettivo ma non è sufficiente, a tal fine, la mera strumentalità del contratto di mutuo a consentire al mutuatario il pagamento del prezzo della vendita"* (Tribunale Torino, sez. I, 03/11/2008).

Ancora da ultimo *"Il consumatore che stipula un contratto di credito al consumo per l'acquisto di un bene non può rifiutare alla Finanziaria il pagamento delle rate se il venditore non gli consegna la cosa oggetto della compravendita, in quanto non esiste di per sé un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento. Il consumatore, quindi, deve pagare la Finanziaria facendosi carico del rischio della mancata consegna del bene, con la possibilità poi di rivalersi nei confronti del venditore per la sua inadempienza, salvo che dalle condizioni generali del contratto non risulti la possibilità per il consumatore di agire contro il finanziatore opponendogli le eccezioni relative al contratto di compravendita"* (Trib. Torino, sez. III, 11.12.2007).

A questo punto, dalla lettura delle disposizioni contrattuali tra le parti, si ribadisce sottoscritta espressamente e specificamente dal consumatore e neanche oggetto che di una generica contestazione di non trasparenza in sede di opposizione (a differenza della contestazione di nullità della clausola fatta solo in comparsa conclusionale dall'opponente, allorquando, pur salvo il potere di declaratoria di ufficio del Giudice, l'allegazione risultava tardiva per impossibilità di ristabilire tra le parti il contraddittorio), emergono indici contrari all'esistenza del collegamento negoziale invocato dal

Invero, oltre alla tipologia del servizio finanziato (acquisto di un'autovettura) allo stato semplice motivo della pattuizione, ed in mancanza di una clausola di destinazione necessaria all'esistenza di un mutuo di scopo che consentirebbe risolto il contratto di finanziamento per l'inadempimento del venditore nel contratto di compravendita del bene, non può che valorizzarsi piuttosto la clausola del contratto di finanziamento (art. 19), che esclude che, in caso di controversia inerente la prestazione di forniture di beni e/o servizi, il Cliente possa eccepire tale circostanza al finanziatore al fine di ritenere sospeso o interrotto il suo obbligo di effettuare rimborsi nei termini e nelle modalità previste dal contratto.

Tale pattuizione, che dà atto della totale estraneità della dal rapporto commerciale con il venditore e da qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi, va altresì interpretata alla luce delle circostanze per cui risulta che al momento della stipulazione del mutuo il aveva già concluso il contratto di compravendita dell'autoveicolo e, dall'altro, che non risulta che l'istituto di

Firmato Da: DELL'AQUILA GENNARO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: e60d6 - Firmato Da: DE FALCO MARIA CAROLINA Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 698





Sentenza n. 2888/2015 pubbl. il 14/08/2015

credito si fosse avvalso della forma di garanzia solitamente utilizzata quando si è in presenza di un mutuo di scopo per l'acquisto di un autoveicolo (vale a dire, l'iscrizione del privilegio su quest'ultimo). Ciò chiarito, e premesso quanto supra esplicito in ordine non esaminabilità in questa sede della domanda riconvenzionale subordinata formulata dalla banca finanziatrice nel corso delle sue difese, non vale neanche invocare il disposto dell'art. 42 del Codice del Consumo, che prevede la possibilità per il consumatore di agire, previa messa in mora, nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento o inesatto adempimento del fornitore, in presenza di un accordo di esclusiva tra finanziatore per la concessione del credito concesso, circostanza che presupporrebbe l'indagine sul tema dell'esistenza di un accordo di esclusiva tra l'opposta e il rivenditore e del mandato irrevocabile conferito dall'opponente alla banca a versare le somme erogate solo alla ditta fornitrice.

L'opposizione va, per i motivi supra esposti, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quanto al riparto delle spese di lite, esse seguono tra le parti originarie del giudizio la soccombenza secondo il valore della lite e la tipologia di attività processuale compiuta (che non ha richiesto approfondimenti istruttori); con riferimento alle spese di lite sostenute da considerata la sua omessa formale chiamata in causa e la sua volontà di costituirsi ugualmente in giudizio (in qualità medio tempore di interventore volontario), le spese da questi sostenute vanno ritenute giustamente compensate con quelle della parte chiamante in causa (di altro soggetto).

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiaro il difetto di legittimazione passiva di
2. Rigetto l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 143/11 pronunciato dal Giudice della ex sezione distaccata di Piedimonte Matese in data 19.10.11;
3. Dichiaro la nullità della domanda riconvenzionale subordinata formulata nell'interesse di
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t.;
4. Per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti di in persona del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 150,00 per spese vive, ed euro 2.156,70 per compensi professionali oltre Iva e Cpa come per legge;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra . e Santa Maria C.V., 12.06.15

Il GU

Maria Carolina De Falco De Falco

Firmato Da: DELL'AQUILA GENNARO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: e6cd - Firmato Da: DE FALCO MARIA CAROLINA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: c88

